

N. 3667

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SCHIFANI, LA LOGGIA e VENTUCCI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1998**

---

Modifica dell’articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43,  
in materia di stabilità delle giunte regionali e di durata in  
carica dei consigli regionali

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema della stabilità delle giunte regionali è solo parzialmente affrontato dalla legge elettorale regionale vigente. Infatti, la legge elettorale 23 febbraio 1995, n. 43, all'articolo 8, prevede che solo per i primi ventiquattro mesi dalle elezioni in caso di crisi della giunta si vada subito ad elezioni. Per sanare tale lacuna la presente proposta di legge estende a tutto il quinquennio la norma ci-

tata. Tale disposizione si rende necessaria per tutelare la volontà del corpo elettorale espressa nella consultazioni elettorali. Non ci possono essere, infatti, cambi di maggioranza durante la legislatura che compromettono il rapporto elettore-eletto. Ciò sia per ragioni pratiche e funzionali, sia soprattutto per ragioni di correttezza istituzionale verso il corpo elettorale.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. L'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - *1.* Se nel corso del quinquennio il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, la durata in carica del consiglio regionale termina entro il quinto mese successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3.

2. Entro i quindici giorni successivi al fatto che ha determinato la crisi, il presidente della regione ne dà comunicazione al Commissario del Governo.

3. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto previsto dal comma 1 per la riduzione della durata in carica del consiglio regionale».

2. Le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

